

## La Puglia che fa giurisprudenza in aula

Gli avvocati del tacco d'Italia in prima linea a tutela dei diritti del cittadino

### Nulla l'intermediazione finanziaria senza firma Il Tribunale di Lecce in difesa dei consumatori

**E'** da considerarsi nullo il contratto di intermediazione finanziaria in caso di omessa firma da parte dell'intermediario e, quindi, per violazione della forma scritta per tali tipi di contratto. A stabilirlo è stato il Tribunale di Lecce a seguito di una brillante memoria del giovane avvocato pugliese **Piero Mongelli**, che ha dimostrato grande dimestichezza nel riu-

Ma al tempo stesso la sentenza evidenzia, ed è qui la novità giurisprudenziale come sottolinea lo stesso Mongelli, che per verificarsi l'effetto della conclusione del contratto, la produzione in giudizio debba essere effettuata dal soggetto che avrebbe dovuto sottoscrivere la scrittura privata e non anche da un terzo estraneo al formarsi della volontà contrattuale.

Nel caso di specie, infatti, la banca citata in giudizio si era fusa per incorporazione con la banca che aveva fatto sottoscrivere il contratto al consumatore. Alla luce di tale considerazione posta in correlazione con la recente riforma in materia societaria e segnatamente dalla diversa connotazione della fusione per incorporazione, il Tribunale di Lecce ha valutato la nullità di un contratto in strumenti finanziari privo della firma dell'intermediario originario seppure prodotta in giudizio dalla società incorporante. Una bella soddisfazione per il giovane giurista, che dopo essersi laureato a Bari con il massimo dei voti ha improntato la sua attività professionale alla tutela dei diritti civili dei cittadini, dei consumatori e degli utenti della sanità.

Si tratta infatti di una sentenza fortemente innovativa nel panorama giurisprudenziale italiano che consente ai risparmiatori una maggiore opportunità di tutela soprattutto se si tiene conto della circostanza che il mondo bancario, negli ultimi tempi, è stato interessato da una serie di fusioni e cessioni tra aziende, per cui, è frequente il caso in cui il contratto originario di investimento si sia concluso con un soggetto giuridico (la banca) diverso da quello presente in giudizio. ■



scire a gestire con successo sia le cause individuali sia le cause collettive che la tutela dei diritti dei consumatori spesso impone. La particolarità della sentenza è data dal fatto che la nullità del contratto è stata sancita anche se la banca, citata in giudizio, ha depositato copia del contratto finanziario. La sentenza, ha spiegato infatti il cassazionista leccese particolarmente all'avanguardia per tutto quanto concerne le nuove tecnologie applicate alla tutela del diritto, sottolinea come sia assodata in giurisprudenza la circostanza che la produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata equivale a firmarla e quindi alla normale conclusione del vincolo contrattuale (salvo che la controparte non abbia in precedenza revocato il proprio assenso alla stipula del contratto).